COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXXXIX

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZAPPA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **BREGANZE**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1094

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Ordinamento della professione di perito agrario (3780) 1094

PRESIDENTE 1094, 1095, 1096

BOVA, *Relatore* 1094

GALDO 1095

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1095

PELLEGRINO 1094

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche agli articoli 8, 41, 31 e 35 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196 (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3938) 1096

PRESIDENTE 1096, 1097, 1098

BREGANZE 1097

GALDO 1097, 1098

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1098

PELLEGRINO 1097

PENNACCHINI, *Relatore f.f.* . . 1096, 1098

REGGIANI 1098

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Rivalutazione della speciale indennità istituita con l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (4061) 1099

PRESIDENTE 1099, 1100, 1101, 1103

GALDO 1100

MANNIRONI 1100, 1101, 1103

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1102

PELLEGRINO 1101, 1102

PENNACCHINI, *Relatore* 1099, 1101

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1103

La seduta comincia alle 12,30.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bosisio, Migliori e Valiante sono in congedo.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento della professione di perito agrario (3780).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento della professione di perito agrario (3780) ».

La Commissione ha iniziato la discussione di questo provvedimento nella seduta del 23 giugno 1967. Il collega Pellegrino ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Vorrei intrattenermi brevemente sull'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame, proprio perché suscita perplessità e può dar luogo a incertezze. In ogni modo, nelle sue linee generali, il disegno di legge raccoglie l'approvazione del gruppo comunista e della categoria interessata. I motivi di perplessità, sorgono dalla determinazione e dalla delimitazione delle attività professionali dei periti agrari in rapporto ai limiti propri ed alle competenze delle altre professioni tecniche, quali quelle dei geometri e dei dottori in agraria. Ora a me sembra che – come è stato ricordato da altri colleghi nella passata seduta – per arrivare a questa delimitazione di attività, di compiti e di attribuzioni, bisogna partire dalla preparazione tecnico-professionale dei periti agrari. Il relatore, onorevole Bova, è stato molto preciso e ci ha ricordato i programmi di insegnamento nei vari istituti. Per quanto riguarda il campo agricolo non c'è dubbio che il perito agrario dovrebbe avere una larga, specifica competenza proprio per le materie che è tenuto a studiare: agricoltura generale, coltivazioni erbacee ed arboree, economia rurale ed estimo rurale, diritto agrario, contabilità agraria, con esercitazioni pratiche nelle aziende annesse agli istituti agrari.

Proprio per questo motivo non riesco a capire perché l'attività professionale dei periti agrari, che si formano attraverso questi studi, dovrebbe essere limitata solo alle medie aziende. Nessuno ce ne ha spiegato le ragioni. Questo punto non l'ho trovato né nella relazione ministeriale né nella relazione, pur così pregevole, del collega Bova. Questo particolare problema richiede, a mio parere, un chiarimento, a meno che la limitazione – così come si evince dalla formulazione del primo comma dell'articolo 2 – non riguardi la direzione e l'amministrazione di aziende di trasformazione dei prodotti agrari.

Quella dell'articolo 2 è una formulazione molto ambigua. La limitazione dell'attività professionale dei periti agrari dovrebbe riguardare la direzione e la amministrazione delle aziende di trasformazione dei prodotti agricoli, e non tutte le altre aziende indiscriminatamente.

Vorrei aggiungere un'altra brevissima osservazione per quanto riguarda la competenza dei periti agrari in ordine alle costruzioni. Anche in merito a questa attività il limite dovrebbe essere determinato dalla preparazione professionale di questi tecnici così come, del resto, è previsto nei programmi scolastici degli istituti tecnici agrari, ove sono comprese come materie di insegnamento anche le costruzioni rurali, topografia, ecc.

Vorrei chiedere perché, per esempio, il perito agrario dovrebbe poter dirigere la costruzione di edifici a struttura ordinaria soltanto nell'ambito delle piccole aziende e non anche in quello delle medie e grandi aziende. A mio avviso è un errore ragguagliare, in questo campo, la competenza alle dimensioni della azienda: sarebbe molto più logico riferirla alla natura, alla qualità della costruzione. Il mio parere, quindi, è che il perito agrario deve essere abilitato a progettare e dirigere lavori di costruzione a struttura ordinaria in aziende di qualsiasi dimensione. A meno che non si tratti di costruzioni che prevedano impiego di conglomerati cementizi o altre lavorazioni che richiedono una competenza specifica.

A seguito di queste mie osservazioni, chiedo che si modifichi l'articolo 2 del disegno di legge in discussione nel senso da me indicato.

BOVA, *Relatore*. Non avrei alcuna eccezione da sollevare in merito alla tesi dell'onorevole Pellegrino. Vorrei però ricordare a tutti che il testo del disegno di legge in discussione è stato elaborato in sede ministeriale tenendo presenti le attribuzioni e le competenze di tutte le altre categorie di professionisti che possono essere interessate in questo campo, quali quelle dei geometri e dei dottori in agraria. Ora, se modificassimo il disegno di legge riconoscendo ai geometri ulteriori attribuzioni, avremmo inevitabilmente la opposizione delle altre categorie. Ecco perché nella relazione si ricorda che nel 1959 il Governo aveva presentato un disegno di legge ove venivano riconosciute più ampie attribuzioni ai periti; questo disegno di legge non venne a conclusione del suo *iter* per l'opposizione delle altre categorie. Successivamente, lo stesso

Consiglio nazionale dei periti agrari si rese promotore di una riunione con i rappresentanti dei dottori in agraria e dei geometri per riesaminare le materie di competenza ed i limiti della professione dei periti agrari in relazione alle attribuzioni più ampie dei dottori in agraria e delle specifiche attribuzioni in materia di costruzione dei geometri. È vero che alla lettera *a*) dell'articolo 2 sarebbe stato meglio inserire un « nonché » oppure una virgola, ma se leggiamo la relazione vediamo che in essa è detto chiaramente che al perito agrario è riconosciuta la competenza per l'amministrazione e la direzione delle aziende agrarie limitatamente a quelle medie, mentre le grandi aziende rientrano nella competenza dei dottori in agraria. Cioè, la suddivisione di queste attribuzioni è venuta in base al metro della consistenza delle aziende e le grandi sono state affidate ai dottori in agraria; le medie aziende, anche di trasformazione, sono state affidate ai periti agrari; mentre, per quanto riguarda le opere di trasformazione e le opere di costruzione, ai periti agrari sono state affidate soltanto le piccole aziende. Se a questo punto modifichiamo l'equilibrio delle attribuzioni e dei compiti rischiamo di scatenare una valanga di opposizioni, con il risultato di non fare un buon servizio ai periti agrari.

Propongo, quindi, di mantenere integralmente il testo governativo senza modifiche, anche perché esso è il frutto di un lungo studio svolto dagli uffici del Ministero in accordo con il Consiglio nazionale interessato. Propongo, quindi, – se il Governo è d'accordo – di accettare l'invito del Presidente della Camera, di cui il nostro Presidente ha dato lettura nella scorsa seduta, e di rimandare al Governo tutte quelle parti normative che troverebbero più adeguata collocazione in un regolamento mentre potremmo discutere le norme comprese nel titolo I che è la parte essenziale della legge. L'invito per lo stralcio delle parti regolamentari di cui alla lettera del Presidente della Camera è stato fatto proprio anche dalla Commissione agricoltura che ha suggerito alla nostra Commissione di limitare la approvazione soltanto delle parti legislativamente sostanziali.

PRESIDENTE. Trovo molto opportuno che sia stato ricordato il duplice richiamo pervenutoci: uno dalla Presidenza della Camera e uno dalla Commissione agricoltura.

Vorrei sentire il parere del Governo che è, però, necessariamente vincolato dal duplice richiamo fattoci sia dalla Presidenza della Camera che dalla Commissione agricoltura. Poi decideremo sulla via da scegliere.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non dirò nulla di più nel merito di questo disegno di legge, se non per concordare con quanto già espresso dal Relatore, anche in relazione alle osservazioni del deputato Pellegrino, indubbiamente giuste, ma non vorrei che scardinassero il faticoso accordo raggiunto in sede ministeriale per arrivare al presente disegno di legge.

Mi soffermerò, quindi, sul problema di metodo. Mi rendo conto delle preoccupazioni avanzate e dei richiami della Commissione agricoltura che creano una situazione, per certi aspetti, nuova. Il Governo, per le ragioni che ho già avuto modo di spiegare in occasione delle leggi sull'ordinamento professionale dei geologi e di biologi, ritiene più celere e più utile giungere con legge ad una normativa totale e dettagliata come abbiamo già fatto in altri casi. Tuttavia, di fronte all'alternativa posta dal Relatore, vorrei chiedere una settimana di tempo, anche per parlare con il Ministro e studiare in che modo il Governo possa modificare il progetto senza inciampare, per quanto è possibile, negli inconvenienti che si registrano per altri ordinamenti professionali a causa della mancata attuazione del regolamento. La prossima settimana potrò dare una risposta.

GALDO. Pur convenendo sulla opportunità di concedere al Governo la settimana di tempo che ha chiesto, mi pare che sia troppo semplicistica la soluzione di limitare la discussione del disegno di legge alla sola materia contenuta nel titolo I.

Mi permetto di far osservare che i titoli II e III creano i collegi provinciali e nazionali dei periti agrari, cui si conferisce personalità giuridica di diritto pubblico. Ora, un regolamento non potrà mai conferire personalità giuridica di diritto pubblico a un collegio. Sono, inoltre, dell'avviso che non si possa lasciare al regolamento di stabilire che per esercitare la professione di perito agrario bisogna essere iscritti all'albo. Anche questa norma non può essere disposta che con legge, mentre nel regolamento potranno esser comprese le disposizioni in merito alle modalità di iscrizione.

Mi sembra, quindi, che si dovrà arrivare alla conclusione proposta dal Relatore: creare un Comitato ristretto che, con un lavoro di estrapolazione, veda quali degli 87 articoli di questo disegno di legge debbano far parte del regolamento e quali della legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale hanno espresso il loro punto di vista sia il Relatore che il rappresentante del Governo.

Però tenuto conto delle esigenze espresse dal Governo, delle osservazioni fatte dall'onorevole Galdo, che potrebbero essere condivise dal Governo, dal Relatore e dalla Commissione, vorrei pregare il Relatore di seguire il lavoro che in questi giorni verrà fatto dal Ministero, per la parte che è eventualmente di nostra competenza, in modo da poterci offrire alla prossima riunione un quadro sufficientemente chiaro della situazione, ed indicarci la strada migliore da seguire.

Rinvio, quindi, il seguito della discussione alla settimana prossima.

Discussione e approvazione del disegno di legge: Modifiche agli articoli 8, 41, 31 e 35 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196 *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (3938).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 8, 41. 31 e 35 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ».

Questo disegno di legge è stato già approvato dalla II Commissione permanente del Senato. A noi venne assegnato in sede referente e chiedemmo il trasferimento in sede legislativa, che ci è stato concesso.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pennacchini, in sostituzione del deputato Amatucci, Relatore.

PENNACCHINI, *Relatore f.f.* Il disegno di legge che è stato già approvato dalla II Commissione permanente del Senato, mira ad eliminare un certo squilibrio e turbamento che si era verificato nell'amministrazione della giustizia in seguito all'applicazione dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, che obbliga i cancellieri della carriera di concetto a prestare servizio effettivo nelle preture per almeno due anni. In altri termini, per l'accesso alla carriera direttiva da parte di questi cancellieri, l'attuale ordinamento prevede l'obbligo del servizio presso le preture per almeno un biennio. In pratica è avvenuto che, essendo obbligatorio questo servizio biennale da effettuarsi presso le preture per accedere alla carriera direttiva, spesso gli interessati se ne sono ricordati solo nell'imminenza della promozione alla carriera cui aspiravano. Si è, così, verificato un certo intasamento nei trasferimenti di questi cancellieri, determinando un grave disagio perché di fronte alla prospettiva del trasferimento, numerosi cancellieri, con evidente scapito dell'amministrazione della giustizia, hanno preferito rinunciare alla promozione.

Il disegno di legge in esame propone che il biennio di servizio obbligatorio in pretura venga elevato ad un triennio, da effettuarsi però non più a scelta dell'interessato nell'arco di tempo di tredici anni ma subito all'inizio della carriera. Quindi questo periodo, indispensabile per la formazione dei cancellieri, è portato a tre anni ma deve essere svolto all'inizio della carriera e presso preture con organico non inferiore a tre cancellieri, oppure – come dice il secondo comma dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 8 della legge n. 1196 – previo parere della commissione di vigilanza, presso preture con organico inferiore a tre, purché abbiano prestato servizio per un anno in preture con più di tre cancellieri.

Questa modifica mi pare molto opportuna, perché elimina gli intasamenti lamentati, e il servizio per tre anni, all'inizio della carriera presso preture di una certa consistenza, risponde concretamente allo scopo di formare professionalmente dei cancellieri soprattutto quando aspirano ai gradi superiori.

Con l'articolo 2 del disegno di legge vengono anche modificati gli articoli 31 e 35 sempre della stessa legge, per quanto riguarda il necessario periodo di servizio per essere ammessi agli scrutini per la promozione.

L'articolo 31 dice che allo scrutinio per merito comparativo sono ammessi a domanda coloro che alla data del 31 dicembre dell'anno in cui lo scrutinio è indetto raggiungono la prescritta anzianità di servizio. L'articolo 35 dispone in merito alla decorrenza delle promozioni.

Mentre per le promozioni di cui ai gradi ex 9° e 10° esiste un ruolo aperto, per quanto riguarda i gradi successivi, invece, la promozione è subordinata alle vacanze dell'organico che vengono rilevate al 31 dicembre di ogni anno.

Ora, essendoci la possibilità di fare queste promozioni a ruolo aperto, non è più necessario che la decorrenza, per poter essere ammessi agli scrutini, venga fatta iniziare dal

31 dicembre dell'anno in cui si raggiunge la prescritta anzianità di servizio. In altre parole si può verificare, nel caso di più concorsi indetti nello stesso anno, che delle persone che abbiano iniziata la carriera con un concorso successivo (ma indetto sempre nello stesso anno) possano essere promosse prima di altri immessi in carriera con concorsi antecedenti.

Per evitare questo inconveniente, il Ministero propone che « per le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di seconda classe e a quella di cancelliere e segretario di prima classe, i funzionari sono esaminati in separati scrutini, con riferimento ai rispettivi concorsi di ingresso in carriera ».

Mi sembra che l'intento sia senz'altro giusto e, comunque, certamente equo, per cui il Relatore esprime parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PELLEGRINO. Il gruppo comunista è favorevole alle modificazioni apportate con il presente disegno di legge all'ordinamento dei cancellieri e dei segretari giudiziari. Invero, si tratta di modifiche suggerite dalla stessa applicazione pratica della legge del 1960 o, meglio, dalla esperienza che ha dimostrato la impossibilità di applicare razionalmente quelle norme, di cui oggi ci si propone la modifica.

In sostanza, con il vecchio ordinamento i cancellieri potevano accedere alla carriera direttiva dopo tredici anni (nove se laureati) di servizio effettivo prestato, di cui due anni nelle preture. Senonché, non essendo obbligatoria la permanenza biennale nelle preture all'inizio della carriera, questo servizio veniva, normalmente, svolto a carriera avanzata. Ciò creava delle disfunzioni anche pesanti, che il presente disegno di legge tende ad eliminare.

Praticamente, per i cancellieri in servizio viene eliminata l'obbligatorietà della permanenza per due anni nelle preture; per gli altri, invece, corre l'obbligo, all'inizio della carriera, della permanenza di tre anni nelle preture. Siamo d'accordo con queste modifiche e concordiamo anche per la parte riguardante l'articolo 31.

A questo punto vorrei chiedere alla cortesia del rappresentante del Governo se sia in grado di darci una qualche informazione sullo stato della vertenza fra cancellieri e segretari giudiziari e Governo. Ricordo bene quanto ebbe a dire in questa sede il 22 giugno l'onorevole Ministro Reale: praticamente un « ni » alle rivendicazioni dei cancellieri e dei segretari.

PRESIDENTE. Le faccio notare, onorevole Pellegrino, che questa sua richiesta esula completamente dal tema in discussione. Rimandiamo quindi la domanda a fine seduta: se il Sottosegretario sarà in grado, le potrà dare allora una risposta.

PELLEGRINO. Va bene. Mi riservo quindi di porre questa domanda al rappresentante del Governo a fine seduta.

BREGANZE. Sono anch'io favorevole al contenuto del disegno di legge e, segnatamente, a quanto previsto dall'articolo 1.

Credo sia stata una valida idea quella di stabilire che i nuovi cancellieri e segretari siano obbligati a prestare servizio per un periodo di tre anni presso preture con un certo organico, perché ciò consentirà, realmente, di dare una valida preparazione ai nuovi funzionari che, se fossero assegnati ad uffici minori, non potrebbero ovviamente ricavarne la necessaria esperienza. Il secondo comma dell'articolo 1 dice che « l'eventuale limitazione a un anno del triennio è legata a particolari esigenze di servizio ». Vorrei caldeggiare nel modo più vivo che sempre si riscontrino nella loro concomitanza questi requisiti: la particolarità dei motivi e l'esigenza di servizio.

Penso che, nell'interesse della giustizia, questa sottolineatura non sia inopportuna e possa, anzi, essere di aiuto alle funzioni del Governo in questo settore.

Ed ora, una raccomandazione. Esiste una proposta di legge che, per molti aspetti, è collegata agli stessi fini che il presente provvedimento persegue, ed è la proposta di legge d'iniziativa del deputato Reggiani, n. 3854. Vorrei raccomandare al signor Presidente di iscriverla all'ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. La proposta cui lei fa riferimento è all'ordine del giorno della seduta di domani.

GALDO. Anche il nostro gruppo del movimento sociale è favorevole al disegno di legge. Dirò solo poche parole perché condivido le opinioni già espresse dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto. Tuttavia, per non intervenire due volte in sede di esame degli articoli, vorrei soltanto prendermi la libertà di una richiesta di chiarimento. Il secondo comma dell'articolo 35 dice che: « Le promozioni alla qualifica di cancelliere o segretario di seconda classe e a quella di cancelliere o segretario di prima classe sono con-

ferite, agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza corrispondente alla data in cui i funzionari compiono la prescritta anzianità di servizio ». Poiché l'onorevole relatore ha detto che – trattandosi di ruoli aperti per questi gradi – non c'è bisogno di attendere che vi siano le vacanze nei ruoli, voglio chiedere: se alla fine del primo anno le vacanze non ci sono, si procede lo stesso alla promozione ?

PENNACCHINI, *Relatore f.f.* Per quanto riguarda il cancelliere e il vice cancelliere, il segretario e il vice segretario, che corrispondono agli ex gradi 9 e 10, c'è il ruolo aperto e, quindi, non c'è necessità di aspettare le vacanze.

GALDO. Seconda ipotesi. Nel secondo comma, invece, si dice che: « Le promozioni alle altre qualifiche sono conferite agli effetti giuridici ed economici, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del decreto ministeriale che bandisce lo scrutinio o l'esame ». In questo caso sarà l'anno successivo alla data che bandisce lo scrutinio o può anche esserci una retrodatazione agli effetti della promozione nel caso in cui i termini non siano raggiunti con il 1° gennaio. Si ha in questo modo un diverso sistema. Il fatto che a giustificare la prima norma ci sia il sistema del ruolo aperto, non vale tuttavia a giustificare la seconda, che dovrebbe essere mutata in modo da far sì che la decorrenza fosse stabilita dal giorno in cui si rendono liberi i posti.

Domando quindi perché con questo sistema viene innovata parzialmente e non totalmente, la materia, lasciando che solo una parte dei cancellieri e dei segretari giudiziari sia favorita nella promozione. La risposta alla mia domanda è stata anticipata dall'onorevole Pennacchini per cui la promozione avverrebbe per semplice anzianità. Dichiaro che questa risposta non è soddisfacente.

REGGIANI. Ciascuno di noi può manifestare delle perplessità sulle innovazioni apportate dall'articolo 1 ma in pratica ognuno di noi, nella sua esperienza professionale, ha avuto modo di constatare quale sia l'assurdo coacervo di regolamenti che questa norma comportava e faceva sì che, paradossalmente e in modo del tutto contingente, le preture si arricchissero di un cancelliere, il quale invece sarebbe stato utilissimo in un'altra cancelleria di un tribunale che ne aveva molto bisogno. Le preture, insomma, con questa norma si vedevano arricchite di questo personale senza che vi corrispondesse una reale suddivisione del lavoro. Quindi, il parere del gruppo socialista unificato a questa proposta è chiaramente favorevole.

PENNACCHINI, *Relatore f.f.* Condivido le osservazioni dell'onorevole Galdo, ma l'intento del disegno di legge è di innovare la materia soltanto per quanto riguarda gli ex gradi 9 e 10. Mentre, per quanto concerne gli altri gradi, si mantiene inalterata la situazione oggi esistente. Infatti, l'ultimo capoverso non fa altro che ripetere l'articolo 35 della legge n. 1196. Ormai ci troviamo di fronte ad una situazione di fatto: si lascia cioè inalterato il sistema per quanto riguarda gli ex gradi 7 e 8 e si introduce una novità a vantaggio dei cancellieri che hanno maturato il periodo prescritto. Se dovessimo accogliere la tesi dell'onorevole Galdo occorrerebbe anche il parere della Commissione bilancio. Si tratta, invece, di innovare la materia solo per i primi gradini della carriera, lasciando inalterato tutto il resto. Infatti, se si dovesse procedere ad una modificazione della legge sotto il profilo equitativo occorrerebbe una nuova proposta di legge a modifica della legge 1196.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Sul momento non ho nulla da aggiungere, se non la raccomandazione di una pronta approvazione del disegno di legge per i motivi che sono stati già ampiamente esposti. Sul punto che preoccupa l'onorevole Galdo, nella relazione che accompagna il disegno di legge è detto che la diversa decorrenza nella formazione delle prime due qualifiche rispetto a quella delle qualifiche successive – diversità che è già prevista nell'attuale sistema e quindi non è innovativa – trova giustificazione nel fatto che le prime prevedono l'avanzamento a ruolo aperto mentre le successive solo nei limiti delle vacanze esistenti. Ciò è del resto intuitivo, secondo me, proprio perché solo su questa base si spiega il motivo del riferimento alla data. Già l'articolo 35 della legge 23 ottobre 1960 prevedeva questo diverso sistema. Quindi, mentre nel caso di ruolo aperto si fa riferimento all'anzianità, nel secondo caso si fa riferimento solo alle vacanze nei ruoli. La vacanza ha una data legale, che è quella del 1° gennaio dell'anno successivo, rispetto a quello in cui si è verificata.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Annuncio che non sono stati presentati emendamenti.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

« I vice cancellieri ed i vice segretari in prova, all'atto della nomina, sono destinati nelle preture aventi un organico non inferiore a tre cancellieri per prestarvi effettivo servizio per un periodo di almeno tre anni.

I detti funzionari, per particolari esigenze di servizio e previo parere della Commissione di vigilanza, possono essere destinati in preture con organico inferiore a quello previsto nel precedente comma, purché abbiano già prestato almeno un anno di servizio effettivo presso le preture con organico di tre o più cancellieri ».

Nell'articolo 41, secondo e terzo comma della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono rispettivamente soppresse le parole: « di cui due anni presso le preture » e « compreso il biennio di cui al precedente comma ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Gli articoli 31 e 35 della legge 23 ottobre 1960 n. 1196 sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 31.* — Agli scrutini per merito comparativo sono ammessi, a domanda, coloro che alla data del 31 dicembre dell'anno in cui lo scrutinio è indetto raggiungano la prescritta anzianità di servizio.

Per le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di seconda classe e a quella di cancelliere e segretario di prima classe, i funzionari sono esaminati in separati scrutini, con riferimento ai rispettivi concorsi di ingresso in carriera.

Art. 35. — Le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di seconda classe e a quella di cancelliere e segretario di prima classe sono conferite, agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza corrispondente alla data in cui i funzionari compiono la prescritta anzianità di servizio.

Le promozioni alle altre qualifiche sono conferite, agli effetti giuridici ed economici, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del decreto ministeriale che bandisce lo scrutinio o l'esame ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla ripresa della seduta nel pomeriggio di oggi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Rivalutazione della speciale indennità istituita con l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)*. (4061).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Rivalutazione della speciale indennità istituita con l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici » che è stato già opprovato dalla Commissione giustizia del Senato.

Il Governo ha presentato un emendamento all'articolo 1, che eleva da 50 a 100 lire l'indennità giornaliera degli agenti di custodia e l'onere complessivo di lire 13.200.000 viene portato a 29.200.000 lire.

Qual è il parere del Relatore?

PENNACCHINI, *Relatore*. Non v'è dubbio che, dopo l'accorato appello del Relatore, cui si è associata la Commissione tutta, l'emendamento testé presentato dal Governo rappresenta un miglioramento rispetto alla veramente ridicola misura delle 50 lire giornaliere che era stata inizialmente proposta.

Intendiamoci, non è che le 100 lire sodisfino integralmente le esigenze che il Relatore aveva espresso. Noi compensiamo con 100 lire i gravissimi disagi che questa categoria per tanti aspetti benemerita deve affrontare! Debbo tuttavia esprimere parere favorevole all'aumento proposto dal Governo perché si tratta pur sempre di un miglioramento.

Desidero fare osservare al Governo che, portando a cento lire l'indennità speciale prevista per gli agenti di custodia destinati a prestare servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia per minorati fisici e psichici, si adegua in pratica tale indennità al livello già previsto per gli agenti di custodia che prestano servizio nelle colonie agricole e nelle case penali dell'arcipelago

toscano e nelle case di lavoro all'aperto in Sardegna. Ora, mi sembra indubbio che i disagi affrontati da quest'ultima categoria siano ben maggiori di quelli cui sono esposti gli agenti di custodia che prestano servizio nelle case di cura e di custodia. Pur dandogli atto della buona volontà dimostrata prego il Governo di esaminare, ovviamente non in questa sede, la sperequazione che si viene a creare per effetto di questo livellamento.

Per quanto riguarda, infine, la questione generale avevo preannunciato la volta scorsa che avrei presentato un ordine del giorno. Lo presento oggi, in questa sede, perché è ora di farla finita con continui palliativi nei confronti della categoria degli agenti di custodia che, veramente, ha il solo torto di essere disciplinata perché vincolata da una disciplina militare. Se non lo fosse, le loro rivendicazioni avrebbero già trovato sostanziale accoglimento.

L'ordine del giorno è così formulato·

« In sede di esame del disegno di legge n. 4061, relativo alla speciale indennità per gli appartenenti al corpo degli agenti di custodia, rilevata la estrema esiguità della rivalutazione concessa in relazione al disagio sofferto; ritenuto che sia ormai indilazionabile rivedere tutta la legislazione relativa agli agenti di custodia, come più volte è stato formalmente richiesto in Parlamento;

invita il Governo:

a) a comunicare alla Commissione se siano stati avviati degli studi e, al caso, quale ne siano i risultati per addivenire ad una più adeguata indennità per gli agenti di custodia in relazione al lavoro altamente rischioso da essi espletato e maggiormente compensativa delle gravi situazioni cui tale personale è soggetto specie nelle sedi più disagiate come nelle isole, nelle colonie agricole, nelle zone malariche;

b) a comunicare alla Commissione se siano stati avviati degli studi e quali ne siano i risultati in merito alla nuova disciplina da dare al corpo degli agenti di custodia in relazione ad una più appropriata determinazione degli organici che valga ad assicurare il rispetto dei turni di riposo settimanale e delle ferie estive e, soprattutto, non consenta la sottrazione del personale dai suoi compiti di istituto ».

GALDO. Aderisco sia alle considerazioni svolte dal Relatore, con particolare riferimento alla situazione che si è creata nei confronti degli agenti di custodia adibiti a mansioni di istituto nelle isole e nelle altre circostanze di cui ha parlato, quanto aderisco all'ordine del giorno. Esprimo il parere favorevole del mio gruppo e dichiaro che voterò a favore dell'ordine del giorno.

MANNIRONI. Desidero associarmi *toto corde* all'ordine del giorno presentato dal Relatore, per i motivi che egli ha già illustrato e che sono evidenti. Voglio, però, dire che non avendo molta fiducia nell'iniziativa proposta e sollecitata dall'onorevole Pennacchini, il quale invita il Governo ad adeguare le indennità dovute al personale che presta servizio nelle case di pena e nelle case di lavoro all'aperto, suggerirei una modifica. Abbiamo appreso che il Governo, dai fondi del suo stato di previsione, può disporre di altre 50 lire da aggiungere alla rivalutazione delle indennità già previste nel disegno di legge in discussione.

Ora – anche nella fiducia che domani il Ministero intervenga e provveda per gli agenti che già hanno un trattamento differenziato in relazione ai maggiori sacrifici cui vanno incontro – propongo che quelle 50 lire siano oggi ripartite fra le due categorie, dando 25 lire di aumento agli agenti contemplati nel disegno di legge – per cui invece di 100 ne percepiscano 75 – e 25 lire siano attribuite a quelle altre categorie differenziate che già da oggi potrebbero godere di un trattamento migliore. In questo modo, anche, si continuerebbe ad avere una differenziazione sul piano economico delle due categorie. Quindi, per evitare che si arrivi – con il nostro provvedimento – al livellamento della attuale distinzione fra gli agenti carcerari comuni e gli altri che prestano servizio nelle case di pena e nelle case di lavoro all'aperto, ripeto la mia proposta di assegnare 25 lire all'una e 25 lire all'altra categoria.

È certo che in questa maniera non risolviamo un problema grave, che non fa certo onore ad un paese come il nostro, tuttavia insisto perché fra le due categorie si continui a mantenere la differenziazione già esistente.

PRESIDENTE. Non posso non rilevare che questi agenti che lavorano all'aperto si trovano esposti a diverse difficoltà. Tuttavia il disegno di legge in discussione si riferisce espressamente, come è detto all'articolo 1, « agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia destinati a prestare servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di cu-

stodia e nelle case per minorati fisici e psichici ». È dunque certo che di questi soltanto si occupa il disegno di legge.

PELLEGRINO. Già nella seduta del 14 giugno il gruppo comunista espresse il proprio parere favorevole all'aumento delle indennità speciali, non solo agli agenti di custodia addetti alle case di cura ed ai manicomi giudiziari, ma anche agli agenti di custodia che esplicano la loro attività nelle colonie agricole e nelle altre case penali, ove svolgono un lavoro disagiato, delicato e pericoloso.

Riconfermo, quindi, il nostro parere favorevole, al disegno di legge ed al principio dell'aumento delle indennità. Però dobbiamo ancora una volta rilevare che l'aumento proposto è assolutamente irrisorio e, stavo per dire, ridicolo, nei confronti di questi militari i quali assolvono ad una funzione di enorme importanza, mentre nei penitenziari e nelle carceri le esigenze sono cresciute. L'aumento proposto è di cento lire al giorno, praticamente di dodici lire l'ora, cioè uguale al costo di una sigaretta. Vale a dire: se un agente fuma una sigaretta in più all'ora, ecco che ha già mandato in fumo l'indennità speciale proposta dal governo.

Concordo comunque, pienamente, con quanto detto dal relatore Pennacchini ed è per questo che, nello spirito di quell'intervento, non insistiamo sul nostro emendamento di elevare l'indennità a lire 500 al giorno. Sottoscriviamo, inoltre ed anche questa volta pienamente, l'ordine del giorno che ci viene presentato. In particolare per quel che riguarda l'ultima parte, laddove si chiede l'aumento dell'organico degli agenti di custodia.

In questo ultimo decennio non c'è stata discussione in seno alla Commissione giustizia ove non sia stato incessantemente richiesto al Governo l'aumento dell'organico degli agenti di custodia.

Il fatto però è questo: gli agenti non possono usufruire del riposo settimanale, delle ferie, delle licenze, e non possiamo accettare la dichiarazione del Ministro della giustizia, tendente a scaricare la responsabilità sull'amministrazione del Ministero del tesoro, che non vuol mettere a disposizione le somme necessarie per addivenire ad un aumento del personale. Credo che si sia arrivati veramente a un punto limite. Bisogna risolvere il problema, altrimenti abuseremo di questi agenti di custodia, i quali, essendo militari, non possono esercitare diritti che la Costituzione consente a tutti gli altri lavoratori: l'agitazione e lo sciopero.

PRESIDENTE. Onorevole Mannironi, intende tradurre in emendamento la sua proposta, onde eventualmente farla pervenire alla Commissione bilancio per il parere unitamente agli altri emendamenti?

MANNIRONI. Insisterei nella mia proposta, sempre che la Commissione ne accettasse almeno il principio informatore; altrimenti non insisto e faccio una raccomandazione, che si aggiunge a quella del relatore Pennacchini, affinché la posizione degli agenti addetti alle case penali ed alle case di lavoro all'aperto sia ripresa sollecitamente in esame, in maniera che quella maggiorazione di indennità, loro oggi corrisposta, venga mantenuta rispetto alle altre categorie di agenti addetti ad altri servizi d'istituto.

PENNACCHINI, *Relatore*. Ringrazio gli onorevoli colleghi intervenuti per la concorde adesione data alla mia relazione e all'ordine del giorno presentato. Non c'è dubbio che ognuno di noi considera irrisorio l'aumento proposto. Occorre tuttavia tener presenti le esigenze di bilancio e non dimenticare una certa situazione comparativa rispetto ad altre analoghe categorie, come le guardie di pubblica sicurezza e via dicendo. Però, ripeto, desiderio del Relatore e, ritengo, anche della Commissione è quello di vedere attuato veramente un concreto miglioramento per la categoria in questione. Rivolgo, quindi, un vibrato appello al Governo perché l'ordine del giorno (sul quale attendo di conoscere il suo parere), qualora accettato, divenga un documento che formerà oggetto di attenta e concreta meditazione da parte del Governo stesso. Sarebbe oltremodo negativo continuare a presentare e ad approvare ordini del giorno lasciando la situazione inalterata, con gravi ripercussioni nei confronti di questa categoria.

Il deputato Pellegrino ha detto che, certamente, se si trattasse di categoria non militare vi sarebbe stato il ricorso ad altri mezzi più persuasivi per ottenere i giusti riconoscimenti. Ebbene, vorrei aggiungere che, proprio perché si tratta di categoria vincolata a una disciplina militare, il Parlamento deve dimostrare una sensibilità maggiore e porre una particolare attenzione a questo problema.

Il deputato Mannironi ha proposto una soluzione che nelle intenzioni del presentatore sarebbe, e lo è senza dubbio da un certo punto di vista, maggiormente equitativa. Pur condividendo lo spirito e la nobiltà della proposta stessa non mi sento di esprimere il mio consenso. Il primo motivo è che uno spo-

stamento di 25 lire, mentre non arrecherebbe assolutamente alcun vantaggio a coloro che verrebbero a beneficiare, darebbe un enorme svantaggio di natura morale a coloro cui questo importo fosse sottratto. Se, poi, si vuol rapportare l'indennità all'effettivo disagio ed all'effettivo lavoro, sorge immediata un'altra osservazione: perché si vuole considerare – dirà giustamente l'agente di custodia addetto al manicomio giudiziario – il mio servizio meno disagiato di quello di colui che è addetto al servizio di custodia nelle isole? Preferirei lasciar le cose inalterate in modo che, se veramente si dovrà provvedere ad una differenziazione, sia il Governo stesso ad ottenere i fondi necessari per aumentare il limite delle indennità di queste categorie; per il momento, però, le 100 lire sono assicurate.

C'è, poi, un motivo di ordine pratico. Non possiamo dividere a metà la cifra che il Governo con tanta difficoltà ha messo a disposizione. Sappiamo che coloro che vengono a beneficiare di questo aumento di 100 lire sono circa di mille uomini. Tutti gli appartenenti al corpo degli agenti di custodia sono, se non erro, circa dodicimila; quelli non addetti a servizi d'istituto sono duemila. Rimane quindi un certo numero che non sappiamo se coincida esattamente con il numero di coloro cui vogliamo dare l'aumento di 100 lire. Quasi certamente la erogazione di lire 15 giornaliere agli altri agenti di custodia indicati dal collega Mannironi comporterebbe un ulteriore aumento rispetto alla cifra stanziata e, quindi, una ulteriore richiesta di parere alla Commissione bilancio.

Prego, quindi, l'onorevole Mannironi di voler attendere che il Governo si ponga concretamente il problema, senza presentare emendamenti al testo oggi in discussione. Per il resto, pur non considerando affatto la proposta del Governo né moralmente né materialmente remunerativa dei sacrifici della categoria degli agenti di custodia, mi auguro che la Commissione bilancio dia presto il suo parere favorevole in modo da procedere alla votazione degli articoli.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Ministero ha fatto uno sforzo per venire incontro a questa richiesta avanzata da tutte le parti politiche. Però, come già ebbi occasione di rilevare la volta precedente, non bisogna guardare al problema solo dal punto di vista della categoria, ma anche da quello del servizio, della funzionalità. L'aumento dell'organico – che certamente torna anche a vantaggio della categoria nella misura in cui permette ai suoi appartenenti di godere di quel riposo settimanale che è un diritto di tutti coloro i quali svolgono una certa attività – è un problema che va affrontato non tanto perché in questa maniera si va incontro agli interessati della categoria, ma proprio perché l'aumento dell'organico servirà a far meglio funzionare i vari servizi. È, questo, un problema di fondo che va visto dall'angolo visuale della funzionalità del servizio.

PELLEGRINO. A che punto siamo con la soluzione di questo problema?

MISASI. *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io non condivido questo modo di guardar le cose insistendo sempre sulla situazione di disagio della categoria che, dal punto di vista economico è preferita ad altre categorie similari, quali gli agenti di pubblica sicurezza. Mi si lasci dire che non c'è niente di così drammatico e tragico nel trattamento economico degli agenti di custodia. Questa insistenza, per cui pare che il Governo stia compiendo quotidianamente un delitto – nel quale il Ministro è un Maramaldo – non alleggerisce certo le condizioni della categoria. Questa categoria, infatti, che prima era veramente in uno stato di completo abbandono è stata sollevata dalla vecchia concezione del secondino e portata alla dignità di corpo militare, organizzata militarmente, parificata agli altri corpi, con sei mesi di corso (per cui i suoi membri si istruiscono e si adeguano) e con dei corsi di perfezionamento.

Questo lamento sulla categoria – che ha ormai la dignità degli altri corpi militarizzati con un vertice militare e con certe garanzie – a me sembra non del tutto giusto. Quello che è giustificato è, piuttosto, il lamento sul problema di fondo che resta quello del disservizio in cui – ripeto – rientrano anche le esigenze della categoria, ma queste sono l'accidente rispetto alla sostanza; però certe volte, nei dibattiti parlamentari, l'accidente diventa sostanza e la sostanza rischia, paradossalmente, di diventare l'accidente.

PELLEGRINO. La sostanza è che gli agenti di custodia non possono godere del riposo settimanale, delle ferie, e proprio a tal proposito ho ricevuto delle lettere da questi agenti.

MISASI. *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Di questo problema mi preoccupo come lei e più di lei. Ma più ancora mi preoccupo del fatto che mancano due

mila persone per il normale servizio di istituto. È il mio angolo visuale che è diverso. Invece di agitare rivendicativamente i problemi della categoria e, addirittura, di lamentare che essa non sia libera di poter scioperare, io cerco di individuare il problema in quello dello Stato e attualmente, in questo problema, di far coincidere gli interessi della categoria. È un problema di metodo che da il senso dello Stato. Questo è importante. Anche perché altrimenti, si rischia di strumentalizzare quella che è una legittima aspirazione della categoria.

A parte tutto questo discorso, abbiamo davanti questo piccolo provvedimento. Mi sono reso conto che non era veramente una gran cosa – ed abbiamo cercato di renderlo meno modesto – o se volete – meno ridicolo. Ma adesso siamo arrivati, fatti tutti gli accertamenti, a recuperare cento lire. E in questo momento cento lire sono pur sempre qualcosa, anche perché occorre tenere sempre conto non solo del rapporto all'interno della stessa categoria degli agenti di custodia, ma anche del rapporto fra questa categoria e le altre similari degli agenti di pubblica sicurezza. Le 50 lire erano effettivamente poche; abbiamo fatto tutte le ricerche possibili nei limiti del nostro bilancio e da 50 lire siamo saliti a 100 lire. A questo punto si dice: ma ci sono altre categorie che hanno diritto ad un riconoscimento e adesso rimangono escluse; è vero, ma esiste una diversità di rischi e di situazioni.

D'altra parte che si portino tutti coloro che svolgono servizi speciali – eccezion fatta per i sanatoriali – agli stessi livelli, può essere un buon inizio per miglioramenti che potranno darsi – attraverso opportuni disegni di legge – anche per coloro che prestano servizio nell'arcipelago toscano ed in Sardegna. Oggi come oggi – secondo me – è positivo dare 100 lire a tutti quelli che svolgono un servizio speciale. È tutto quello che possiamo fare: se avessimo avuto maggiore disponibilità – posso dire – avremmo accettato lo emendamento delle 500 lire di parte comunistasta. Comunque, si tratta già di un miglioramento e di un riconoscimento.

Resta l'ordine del giorno. Mi rendo interprete che c'è, da parte del Governo, la massima volontà per arrivare e all'aumento dell'organico ed alla creazione del ruolo degli agenti tecnici. Questa volontà c'è, è reale, costante, preoccupata, insistente. Purtroppo il Governo, nel suo complesso, non è arrivato, sino ad oggi a trovare la soluzione. Questa è la realtà e questa è la situazione e non mi sembra sia il caso di drammatizzare oltre il necessario. Del problema se ne parlerà ancora perché è indispensabile arrivare ad una soluzione che consenta di far funzionare il servizio carcerario con rispetto dei diritti degli stessi agenti di custodia.

PRESIDENTE. Poiché permangono e l'emendamento annunciato dal Governo che porta l'indennità a cento lire e l'emendamento degli onorevoli Coccia ed altri che propongono l'elevazione di tale indennità a cinquecento lire, rimetterò i due emendamenti alla Commissione bilancio perché ne valuti le conseguenze finanziarie. Onorevole Mannironi, lei insiste nel suo emendamento?

MANNIRONI. Signor Presidente, non insisto sul mio emendamento, perché mi rendo conto che se lo presentassi formalmente verrebbe respinto. Però, sono sempre fermamente convinto della fondatezza sostanziale di questo emendamento. Mi rendo conto delle valutazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario, però affermo e dico che se questa distinzione era riconosciuta in passato fra le due categorie, essa non può essere eliminata. Non si può misconoscere che il servizio più pesante e più sacrificato è quello imposto agli agenti che stanno nelle case di pena e nelle case di lavoro all'aperto. Quindi, credo che debba valere sempre la raccomandazione fatta dal Relatore – ed alla quale mi sono associato – perché la posizione di questi agenti che stanno nelle colonie all'aperto venga regolarizzata ai fini di un migliore e differenziato trattamento.

PRESIDENTE. Resta inteso, quindi, che l'emendamento, del Governo e l'emendamento dei deputati Coccia ed altri vengano inviati alla V Commissione bilancio per il parere.

La seduta riprenderà alle 17 per la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 3938.

(*La seduta sospesa alle 14,15 è ripresa alle 17*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge approvato nel corso della mattinata.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione sul disegno di legge: « Modifiche agli articoli 8, 41, 31 e 35 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con legge

23 ottobre 1960, n. 1196 ». (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*). (3938).

Presenti e votanti 23
Maggioranza 12

Voti favorevoli 23
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Assennato, Bavetta, Bonaiti, Bova, Breganze, Cacciatore, Cavallaro Francesco, Coccia, De Florio, Dell'Andro, Di Vagno, Guidi, Jotti Leonilde, Lucifredi, Martini Maria Eletta, Martuscelli, Melis, Pellegrino, Pennacchini, Re Giuseppina, Tenaglia, Zappa.

Sono in congedo:

Bosisio, Migliori e Valiante.

La seduta termina alle 17,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO